

Gli incrementi di cui al comma 4 dell'art. 54 del CCNL Area Funzioni Locali del 17/12/2020 sono finanziati dalle risorse di cui all'art. 56, comma 1, del medesimo CCNL, ossia dall'1,53% del monte salari 2015 della dirigenza; ciò che residua, di dette risorse di incremento, dopo l'applicazione del comma 4 dell'art. 54, ha un vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato?

Il comma 4 dell'art. 54 del CCNL 17/12/2020 dell'Area delle Funzioni locali, dispone che *“L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1/01/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. “.*

Il comma 5 dello stesso articolo, a seguire, aggiunge che *“Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4”.*

Gli incrementi di cui al comma 4 dell'art. 54 sono finanziati dalle risorse di cui all'art. 56, comma 1, del medesimo CCNL, ossia dall'1,53% del monte salari 2015 della dirigenza; ciò che residua, di dette risorse di incremento (dopo l'applicazione del comma 4 dell'art. 54), ha un vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato (come disposto dal comma 2 dell'art. 56).

Nei limiti delle risorse dell'intero Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, tenendo conto degli incrementi risultanti (sulle retribuzioni di posizioni coperte al 1/01/2018) dall'applicazione del comma 4 dell'art. 54 e nel rispetto dei vincoli di destinazione delle medesime risorse a favore della retribuzione di risultato, con specifico riferimento a quelli previsti all'art. 56, comma 2, e all'art. 57, comma 3 (non meno del 15% delle risorse del Fondo), gli enti possono, altresì, adeguare (ex art. 54 comma 5) il valore delle retribuzioni di posizioni dirigenziali delle posizioni non coperte alla medesima data del 1/01/2018.